



**Regolamento per l'applicazione delle
agevolazioni per la promozione dell'economia
locale mediante la riapertura e l'ampliamento di
attività commerciali, artigianali e di servizi**
(Articolo 30-ter decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

Articolo 1

Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del DL n. 34/2019

1. Il Comune di Capriate San Gervasio istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.

Articolo 2

Attività oggetto dell'agevolazione

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:

- a) dell'artigianato;
- b) del turismo;
- c) della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
- d) della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
- e) della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
- f) del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

2. Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.¹

Articolo 3

Esclusioni

1) Sono esclusi dalle agevolazioni:

- a) gli esercizi di compro oro;
- b) le sale per scommesse;
- c) le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2) Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:

- a) i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;

¹ L'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 114/1998 definisce come esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e non superiore a 250 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. L'art. 4, comma 1, lettera e), della medesima norma definisce come medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita superiore agli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 2.500 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

b) le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Articolo 4

Calcolo del contributo

1. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo per l'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal presente regolamento
2. In caso di apertura il contributo è pari al 100% dei tributi comunali dovuti e pagati:
 - rapportato ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto;
 - nei limiti del fondo stanziato nel bilancio di previsione
3. In caso di ampliamento il contributo è pari al 100% dei tributi comunali dovuti e pagati:
 - rapportato ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto;
 - nei limiti dell'incremento dei tributi comunali imputabili all'ampliamento (es. incremento rendita catastale, incremento superficie imponibile Tari)
 - nei limiti del fondo stanziato nel bilancio di previsione
4. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
5. L'attività istruttoria relativa a tutte le fasi del procedimento amministrativo per la gestione delle domande di agevolazione, ivi compresa la materiale erogazione dei contributi agli aventi titolo e le attività di pubblicità e rendicontazione, è posta in capo allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
6. Su richiesta del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), l'importo di ciascun contributo è fissato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per la gestione dei tributi con apposito provvedimento, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.
7. Il contributo può essere erogato previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività.
8. I contributi sono concessi nell'ordine di presentazione delle richieste che dovranno pervenire al protocollo dell'ente esclusivamente tramite pec, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 1 del presente regolamento.
9. I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la ripartizione del fondo a favore del Comune di Capriate San Gervasio con Decreto del Ministero dell'Interno.

Articolo 5

Presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare/inviare al protocollo del Comune di Capriate San Gervasio, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge.

Articolo 6

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.